

CIA informa

Sommario:

- **Riforma Fiscale e Agricoltura**
- **Fondi per la Peste Suina**
- **Tasso di interesse legale: dal 2024 al 2,5%**
- **Spese per trasferte: deducibili solo con pagamento tracciabile**



Riforma Fiscale e Agricoltura

Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 3 dicembre, ha approvato in via definitiva la riforma fiscale, sulle **modifiche** all'**Irpef** e all'**Ires**.

Tra i settori direttamente coinvolti emerge quello **dell'agricoltura**, che vede l'introduzione di importanti novità orientate alla modernizzazione.

Culture innovative e Vertical farming

La riforma introduce misure mirate a **valorizzare tecnologie agricole** avanzate, tra cui le **Vertical farm** e le **colture idroponiche**.

Questi sistemi, in grado di ottimizzare l'uso delle risorse idriche e mitigare gli effetti del cambiamento climatico, rappresentano una risposta alle sfide dell'agricoltura moderna e

introducendo nuove regole per la determinazione del reddito agrario e dominicale legate alle colture innovative.

Reddito Dominicale:

La normativa prevede un incremento significativo delle tariffe d'estimo per le colture innovative, calcolate con un aumento del **400% rispetto alle tariffe provinciali più alte**.

Questo calcolo transitorio sarà in vigore fino all'emanazione di un decreto attuativo che definirà le modalità definitive.

Reddito Agrario

Sono considerate attività agricole produttive di reddito:

- Attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura
- **Allevamento di animali** con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno e dalle attività dirette alla **produzione di vegetali** attraverso l'utilizzo di strutture fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste
- Attività dirette alla **produzione di vegetali tramite l'utilizzo di fabbricati** rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento.
- Attività dirette alla **produzione di beni** realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla **tutela dell'ambiente** e alla **lotta ai cambiamenti climatici**, nei limiti dei corrispettivi della cessione di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art.2135 del Codice Civile.
- Attività connesse ai sensi del comma 3 dell'art.2135 del Codice Civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

È previsto che, la **determinazione del reddito agrario** delle culture prodotte in fabbricati delle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, si effettua mediante l'applicazione alla particella su cui insiste l'immobile della **tariffa d'estimo più alta** in vigore nella Provincia di riferimento, **incrementata del 400%**.

Tale previsione si applica a partire dai redditi prodotti dal periodo d'imposta 2024.

Determinazione forfetaria dei redditi da attività agricole oltre i limiti dell'art.32 del TUIR

Le attività agricole che eccedono i limiti indicati dall'art. 32, TUIR, producono reddito di impresa determinato forfetariamente, ai sensi dell'art. 56-bis, TUIR.

La lett. e) dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 192/2024, ha modificato, con decorrenza dal periodo d'imposta 2024, l'art. 56-bis TUIR, **estendendo l'applicazione del regime di determinazione forfetaria** dei redditi derivanti da attività agricole, eccedenti i limiti di cui all'art. 32, TUIR:

- sotto il profilo soggettivo, alle **società agricole che possono optare per la tassazione catastale del reddito dei terreni**, ai sensi dall'art. 1, 1093, Legge n. 296/2006;

- sotto il profilo oggettivo, alle nuove **attività dirette alla produzione di vegetali tramite utilizzo di fabbricati rientranti in specifiche categorie** - nuova lett. b-bis);
- **attività dirette alla produzione di beni** mediante **coltivazione silvicoltura** e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici - nuova lett. b-ter).

Nuovi soggetti ammessi al regime speciale

Sono ammesse al regime di determinazione forfetaria del reddito agricolo eccedente i limiti dell'art. 32, TUIR, anche:

- società di persone
- società a responsabilità limitata
- società cooperative

che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2, D. Lgs. n. 99/2004 e che possono quindi optare per la determinazione catastale del reddito dei terreni. Il regime di cui all'articolo 56-bis, TUIR, è opzionale: i soggetti sopra elencati possono in ogni caso scegliere di determinare il reddito secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa.

Aggiornamento delle banche dati catastali

L'art. 30, TUIR, stabilisce che le variazioni del reddito dominicale, in aumento o in diminuzione, debbano essere denunciate dal contribuente all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono (se riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento).

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, TUIR, determina variazione in aumento del reddito dominicale la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con un'altra di maggior reddito.

Tale **variazione deve essere denunciata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti** che hanno determinato la variazione e ha effetto da tale anno.

Diversamente, l'art. 29, comma 2, TUIR, stabilisce che dà luogo a variazione in diminuzione del reddito dominicale:

- la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con un'altra di minore reddito
- la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.

La variazione in diminuzione ha effetto:

- dall'anno in cui si sono verificati i fatti determinanti se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo
- dall'anno di presentazione della denuncia, qualora il documento sia stato presentato.



Fondi per la Peste Suina

Publicato in GU n. 17 del 22 gennaio il **Decreto 5 dicembre 2024 MASAF** che ripartisce le risorse per i ristori alle imprese del settore relativamente alla peste suina.

In particolare, **al fine di attuare le misure di biosicurezza**, previste dall'art. 6 del DL n. 63/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2024, **a protezione degli allevamenti suinicoli italiani**, il decreto in oggetto prevede **il riparto di un importo complessivo di 6,5 milioni di euro per l'anno 2024** al fine di rifinanziare le attività del **"Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza"** di cui al DL n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022.

L'importo, è ripartito sulla base della consistenza del patrimonio suinicolo come risultanti per ciascuna regione ad esclusione della Sardegna alla data del 30 giugno 2024 dalle statistiche del **Sistema informativo veterinario** elaborate sulla base della **Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN)**.

Per attuare le misure suddette sono utilizzati i seguenti fondi assegnati per l'anno 2024 ai rispettivi capitoli di spesa dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

- a) quanto ad euro 5 milioni, a valere sul capitolo 7831, p.g.01;
- b) quanto ad euro 1,5 milioni, a valere sul capitolo 7729, p.g.01.

Ciascuna regione beneficiaria dei fondi di cui al presente decreto **è tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste **una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di investimenti realizzato**, contenente almeno:

- numero e localizzazione degli interventi,
- tipologia di allevamento,
- numero capi interessati e avanzamento finanziario.

La prima relazione andrà **trasmessa entro il 30 dicembre 2025**.



Tasso Legale 2025 al 2%

Con il Decreto 10 dicembre 2024 Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito, **con decorrenza 1° gennaio 2025, che il saggio degli interessi legali è pari al 2%** (fino al 31/12/2024 era al 2,5%).

Tale modifica si riflette in ambiti diversi, quali, in particolare:

- ravvedimento operoso;
- usufrutto e rendite vitalizie;
- rapporti creditori/debitori.



Spese per trasferte: deducibili solo con pagamento tracciabile

Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all'interno del comune, attraverso l'integrazione del comma 5, art. 51 del TUIR viene disposto che, **a decorrere dal periodo d'imposta 2025**, i rimborsi analitici delle spese per:

- vitto,
- alloggio,
- viaggio e trasporto

effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, **non concorrono a formare il reddito** a condizione che i **pagamenti** di tali spese **siano effettuati con metodi tracciabili**, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Eventuali **rimborsi** effettuati in contanti **ne determinano l'assoggettamento a imposte** (e contributi).

Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.

Un ulteriore intervento riguarda l'art. 95 del TUIR.

Nello specifico, con l'inserimento del nuovo comma 3-bis è previsto che:

- le **spese di vitto e alloggio** e quelle per **viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente)
- i **rimborsi analitici** relativi alle medesime spese, **sostenute per le trasferte** dei dipendenti, sono **deducibili** nei limiti previsti (commi 1, 2 e 3, art. 95 del TUIR) se i **pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili**, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.



Scadenziario di Febbraio

17 Febbraio

Iva Liquidazione Mensile e Trimestrale “Speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta
Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2024 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001)

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Inps Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.

Inps Contributi IVS

Versamento della quarta rata fissa 2024 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

INAIL Autoliquidazione premio

Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2024 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2025.

20 Febbraio

Contributi Enasarco

versamento contributi IV trimestre 2023.

28 Febbraio

Imposta di Bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2024.

L'adempimento interessa anche i contribuenti forfetari per le fatture emesse nel predetto periodo.